

## **Parere A.N.AC. 04/02/2015 n. 10**

*La relazione tecnica, a corredo dell'offerta tecnica, predisposta secondo le prescrizioni indicate dalla disciplina di gara, riportante la sottoscrizione in calce al documento nonché la timbratura sulla prima pagina e in calce oltre all'apposizione di sigle su tutte le pagine, garantisce con ragionevole certezza la provenienza, la serietà e l'affidabilità del sottoscrittore. E' da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.»*

PREC 173/14/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla Exprivia S.p.A. – Procedura aperta per la fornitura e la gestione quinquennale di un sistema informativo ospedaliero integrato e dei servizi di installazione, migrazione dati, formazione, manutenzione, assistenza tecnica e applicativa dell'Arnas Civico di Cristina Benfratelli, Palermo – Suddivisione in 4 lotti – Importo totale a base di gara euro 5.211.500,00 – S.A.: Arnas Civico di Cristina Benfratelli – Palermo.

Offerta tecnica e documenti allegati – Mancata sottoscrizione su ogni pagina nonché mancata rilegatura della relazione tecnica – Esclusione.

La relazione tecnica, a corredo dell'offerta tecnica, predisposta secondo le prescrizioni indicate dalla disciplina di gara, riportante la sottoscrizione in calce al documento nonché la timbratura sulla prima pagina e in calce oltre all'apposizione di sigle su tutte le pagine, garantisce con ragionevole certezza la provenienza, la serietà e l'affidabilità del sottoscrittore.

Art 74 d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 26 maggio 2014 è pervenuta istanza di parere da parte della società Exprivia S.p.A. in qualità di capogruppo mandataria del RTI con Oslo S.r.l., relativamente al lotto 1 della procedura aperta per la fornitura e la gestione quinquennale di un sistema informativo ospedaliero integrato e dei servizi di installazione, migrazione dati, formazione, manutenzione, assistenza tecnica e applicativa dell'Arnas Civico di Cristina Benfratelli di Palermo.

In particolare, l'impresa istante lamenta l'illegittimità dell'esclusione posta a proprio carico in quanto «la relazione tecnica (contenuta nella busta B – offerta tecnica), sarebbe stata presentata su fogli non rilegati, con firma per esteso apposta solo sulla prima pagina e sull'ultima, mentre le restanti pagine non recherebbero il timbro delle ditte firmatarie e riporterebbero segni grafici non

attribuibili ad alcuno né assimilabili alla sigla». Altresì, evidenzia profili di illegittimità dell'iter procedimentale seguito dal seggio di gara e dalla commissione giudicatrice.

A seguito dell'avvio dell'istruttoria comunicato con nota del 16 giugno 2014 sono pervenute sia le memorie da parte della stazione appaltante con le quali si sostiene la correttezza del proprio operato e pertanto, la legittima esclusione della società istante, sia le ulteriori controdeduzioni della Exprivia S.p.A. con le quali vengono ribadite e meglio precisate le doglianze avanzate.

Ritenuto in diritto

La questione oggetto di parere verte sulla legittimità o meno dell'esclusione della società Exprivia S.p.A. per aspetti legati alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta tecnica.

Per rispondere correttamente al quesito in esame occorre analizzare la normativa di settore nonché la *lex specialis* di gara.

Il disciplinare di gara, alla voce documentazione tecnica, fornisce a pena di esclusione, l'elenco dei documenti da inserire nella busta B "offerta tecnica". Infatti, viene indicato al n. 8 la relazione tecnica dettagliata (massimo 200 pagine singola facciata in A4) in carta semplice, contenente le modalità di effettuazione della fornitura e tutte le informazioni necessarie per la valutazione qualitativa da parte della commissione giudicatrice secondo criteri stabiliti negli atti di gara. Infine, viene specificato che la documentazione tecnica dovrà essere contrassegnata dai relativi numeri di riferimento secondo l'elenco da 1 a 8 e con l'indicazione del numero di pagine per ciascun documento.

Dalla ricostruzione operata dalla società istante risulta che tutta la documentazione amministrativa e tecnica di gara prodotta è stata debitamente numerata e siglata su ogni pagina e sottoscritta in calce dalle imprese facenti parte il raggruppamento, tanto da essere, nella prima seduta di gara dell'8 agosto 2013, siglata da ciascun componente del seggio di gara per la verifica e presa visione.

Solo successivamente nella seduta del 6 maggio 2014 il seggio di gara non procedeva con la lettura dei punteggi tecnici in quanto emergevano rilievi relativamente alla documentazione tecnica di alcuni concorrenti, in particolare sulla relazione tecnica dell'Exprivia S.p.A. A seguito di ciò, acquisito il parere dell'Ufficio legale dell'amministrazione, l'impresa in questione veniva esclusa per la seguente motivazione: «la presenza di segni grafici su ciascuna pagina della relazione tecnica non rilegata e che la stessa risulta firmata nella prima e nell'ultima pagina».

Sul punto è necessario fare preliminarmente chiarezza in ordine alle modalità di svolgimento delle operazioni di gara, onde fugare i dubbi sollevati da parte istante. Infatti, come descritto nel disciplinare di gara, il seggio di gara, in seduta pubblica, ha proceduto anche con l'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica riscontrando materialmente la presenza della documentazione analiticamente specificata e individuata nella parte di riferimento del disciplinare (pagg. 11,12 e 13), rinviando alla Commissione giudicatrice il successivo adempimento relativo, tra l'altro, all'esame della completezza, regolarità, appropriatezza e valutazione della documentazione tecnica del concorrente.

Pertanto, appare corretto l'iter di svolgimento delle suddette operazioni, seppur differite nel tempo. Con riferimento, invece, all'esclusione della Exprivia S.p.A., la stessa appare viziata nella parte motivazionale. Ed invero, le censure mosse alla concorrente travalicano il dettato della disciplina di gara laddove applica una causa escludente non prevista.

Non risulta, infatti, che la *lex specialis* contempili, relativamente alla relazione tecnica quale documentazione da allegare all'offerta tecnica, ulteriori adempimenti come la sottoscrizione e la timbratura di tutte le pagine unitamente alla rilegatura del documento stesso, il cui mancato rispetto

comporti l'esclusione del concorrente. A tale riguardo, si ritiene che la commissione giudicatrice nell'analisi della relazione tecnica abbia adottato un eccessivo rigore formalistico.

Orbene, una relazione tecnica predisposta secondo le prescrizioni indicate dalla disciplina di gara, riportante da parte delle due imprese facenti parte del RTI la sottoscrizione in calce al documento nonché la timbratura sulla prima pagina e in calce oltre all'apposizione di sigle su tutte le pagine, sembra poter garantire con ragionevole certezza la provenienza, la serietà e l'affidabilità del sottoscrittore.

Ma vi è di più. Se si considera che, per consolidata giurisprudenza, con riferimento alla forma e contenuto delle offerte ai sensi dell'art. 74 d.lgs. 163/2006, relativamente all'offerta tecnica composta da più pagine, la mancata sottoscrizione di ogni pagina, in presenza, peraltro della firma regolarmente apposta in calce alla stessa, non toglie efficacia al documento medesimo nella sua interezza e non è atta a generare dubbi sulla provenienza di esso (TAR Piemonte, Sez. I, 30 marzo 2009, n. 837). Ne consegue che, se tali criteri valgono per la redazione dell'offerta tecnica a maggior ragione si possono ritenere validi per la relazione tecnica quale documento a corredo dell'offerta stessa.

Giova, infine, segnalare che con riferimento alla collocazione della sottoscrizione all'interno dell'offerta, la determinazione AVCP n. 4/2012 ha definito che «è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.»

In base a quanto sopra considerato, pertanto

Il Consiglio

ritiene non conforme alla normativa di settore l'esclusione disposta nei confronti del RTI Exprivia S.p.A. – Oslo S.r.l. dalla procedura de qua.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 febbraio 2015 Il segretario Maria Esposito